

Sent. n. 15654 del 12 agosto 2004 (ud. del 30 aprile 2004)
della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. Saccucci, Rel. Marigliano Tributi
locali (comunali, provinciali, regionali) - Imposta comunale sulla
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - Imposta sulla pubblicità -
In genere - Oggetto - Cartelli stradali indicatori di industrie laboratori
artigianali e negozi di vendita, esercizi- Imposta sulla pubblicità -
Assoggettabilità - Iscrizione - Connotati della insegna - Sussistenza o meno
- Irrilevanza - Fattispecie - [Artt. 5, 6 e 17](#) del D.Lgs. 17 novembre 1993,
n. 507

Massima - Uno strumento di comunicazione con il pubblico, il quale
risulti - indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione -
obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa
indeterminata di possibili acquirenti ed utenti il nome, l'attività ed il
prodotto di una azienda, è soggetta ad imposta comunale sulla pubblicità ai
sensi degli [artt. 5 e 6](#) del D.Lgs. n. 507 del 1993, restando irrilevante che
detto mezzo di comunicazione presenti o meno i caratteri della insegna. Ne
consegue che anche i cartelli stradali indicatori di esercizi, industrie,
laboratori artigianali e negozi di vendita, rivolgendosi ad una massa
indeterminata di possibili acquirenti od utenti, pongono in essere una
pubblicità tassabile ai sensi del citato art. 6, a prescindere dal fatto che
l'iscrizione presenti o meno i connotati dell'insegna. Peraltro, l'art. 17
del D.Lgs. n. 507, cit., esenta dall'imposta solo le insegne che
contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività di esercizi commerciali
e di produzione di beni e servizi, purché di superficie non superiore a
cinque metri quadrati e salve le previsioni particolari adottate con
regolamenti comunali (Fattispecie relativa a cartello luminoso multifacciale
delle dimensioni totali di mq. 46,50, che segnalava la presenza di un
villaggio-vacanze).

Fatto - La P. (oggi Riscossione Tributi Locali s.p.a.), quale
concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta
comunale sulla pubblicità e dei diritti di pubbliche affissioni, notificava
in data 11 dicembre 1997 alla C.G.P., avviso di accertamento per l'omesso
pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità per l'anno 1996, per essere
stato esposto un cartello luminoso multifacciale delle dimensioni totali di
mq. 46,50 con la scritta "P."

La C.G.P. impugnava l'atto di accertamento, contestando l'esistenza del
presupposto per detta imposizione, la misura della tariffa, a suo dire,
eccedente la previsione normativa ed, in subordine, chiedeva la riduzione
dell'imposta del 50% trattandosi di ente senza fini di lucro.

La C.T.P. di Messina rigettava il ricorso e su gravame della
contribuente, la C.T.R. della Sicilia, sezione di Messina, riformava la
sentenza di primo grado annullando l'atto di accertamento, ritenendo
inesistente il presupposto impositivo in quanto la semplice indicazione di
"P." non costituiva pubblicità non indicando null'altro che l'esistenza in
loco del villaggio P..

Avverso detta decisione la Riscossione Tributi Locali spa propone
ricorso per cassazione fondato su unico motivo. Non risulta costituita la
C.G.P..

Diritto - Con unica censura la Riscossione Tributi Locali S.p.A. lamenta
la violazione e falsa applicazione dell'[art. 5](#), commi 1 e 2, D.Lgs. n.
507/1993, l'errore su un punto decisivo della controversia, nonché
insufficiente motivazione.

Ritiene l'ente che il cartello per le proprie caratteristiche
(multifacciale, luminoso e di grandi dimensioni) assolve non solo ad una
funzione di mera indicazione del sito ma che sia anche portatore di un
messaggio pubblicitario idoneo a rivolgersi alla generalità del pubblico ed
a reclamizzare l'insieme dei servizi offerti dal villaggio P., per cui

rientra nella previsione dell'[art. 5](#), commi 1 e 2, D.Lgs. n. 507/1993.

Il ricorso è fondato.

Con specifico riferimento alla fattispecie in esame che attiene all'assoggettabilità o meno ad imposta sulla pubblicità di un cartello luminoso multifacciale di grandi dimensioni, oltre 40 metri quadri, con la sola indicazione del nome di un villaggio turistico dotato di numerose attrezzature ed esercizi, questo Collegio ritiene che sia applicabile il principio di diritto ripetutamente affermato dalla Corte di legittimità secondo il quale qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, che, indipendentemente dalla ragione o dalla finalità della sua adozione, risulti obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente - cioè ad una massa indeterminata di possibili acquirenti od utenti - il nome, l'attività od i prodotti di un'impresa, è soggetto ad imposta sulla pubblicità ex [artt. 5 e 6](#), D.Lgs. n. 507/1993, norme che, rispettivamente, indicano i presupposti dell'imposta ed i soggetti passivi. Al momento dell'applicazione o meno di tale tributo deve, peraltro, tenersi anche conto sia della dimensione del mezzo di comunicazione concretamente utilizzato, sia della sua ubicazione, mentre è assolutamente irrilevante che il predetto mezzo non assolva anche una funzione propriamente propagandistica o reclamistica.

Sulla base del sopraenunciato principio, la mera indicazione del nome del villaggio turistico lungi dall'essere una semplice indicazione del sito come ritenuto dalla C.T.R., date le caratteristiche accertate dai giudici del merito e sulle quali non sussiste alcuna contestazione, rappresenta senz'altro espressione di una fra le più frequenti "forme pubblicitarie" assoggettate ad imposta, dato che il legislatore ha ritenuto che la diffusione del messaggio pubblicitario ([art. 5](#) del D.Lgs. n. 507/1993) può essere effettuata attraverso qualunque forma di comunicazione visiva od acustica, .., in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibili e che sia tale, - per il luogo ove è situato, per le sue caratteristiche strutturali o per le modalità con cui viene utilizzato - da risultare obbiettivamente idoneo a far conoscere ad un numero indeterminato di persone, possibili acquirenti od utenti, il nome, l'attività, i prodotti o servizi dell'impresa.

Tutto questo è riscontrabile nel caso di specie, né è sostenibile che il cartello per cui è causa debba essere ritenuto esente dall'imposta sulla pubblicità, come ritenuto dalla C.T.R., perché semplice cartello indicatore; infatti questa Corte ha avuto modo di chiarire che anche i cartelli stradali indicatori di industrie, laboratori artigiani e negozi di vendita, rivolgendosi ad una massa indeterminata di possibili acquirenti od utenti, pongono in essere una pubblicità tassabile a prescindere dal fatto che l'iscrizione presenti o meno i connotati dell'insegna (Cass, civ. sent. [n. 8220/1993](#)).

Peraltro, il D.Lgs. n. 507 all'art. 17 prevede delle ipotesi di esenzione dall'imposta tra le quali sono contemplate anche le insegne che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività di esercizi commerciali e di produzione di beni e servizi, purché queste siano di superficie non superiore a cinque metri quadrati, salvo previsioni particolari adottate con regolamento dai comuni.

Nel caso in esame non risulta alcuna deroga apportata dal Comune con regolamento e le dimensioni del cartello sono di dimensioni enormemente superiore a quella prevista dal citato art. 17, comma 1-bis.

La Corte, pertanto, accoglie il ricorso proposto dalla Pubbliemme (oggi Riscossione Tributi Locali spa), cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 del codice di procedura civile, rigetta il ricorso introduttivo della Comunione Generale P.. Sussistendo giusti motivi, compensa tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M. - La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Compensa le spese dell'intero giudizio.

Note:

(1) In base all'[art. 5](#) del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che ha sostituito il D.P.R. 26 ottobre 1972, [n. 639](#), ai fini dell'imposta sulla pubblicità si considerano rilevanti i messaggi diffusi attraverso forme di comunicazione visive o acustiche nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. È quindi soggetto ad imposta sulla pubblicità qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti - indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione - obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti il nome, l'attività ed il prodotto di una azienda, restando irrilevante che detto mezzo di comunicazione assolva pure una funzione reclamistica o propagandistica; ne consegue che anche i cartelli stradali indicatori di industrie, laboratori artigianali e negozi di vendita, rivolgendosi ad una massa indeterminata di possibili acquirenti od utenti, pongono in essere una pubblicità tassabile

ai sensi del citato art. 6, a prescindere dal fatto che l'iscrizione presenti o meno i connotati dell'insegna (Cass. 22 luglio 1993, [n. 8220](#), in banca dati "Fisconline" ed in Foro it., 1994, I, 2206; Cass. 14 agosto 1992, [n. 9577](#), in banca dati "Fisconline").

Naturalmente non è soggetta a imposta la mera apposizione di un marchio, cfr. la sentenza [n. 3307](#) del 17 marzo 1992, in banca dati "Fisconline", né la esposizione di un cartello di protesta, cfr. la sentenza [n. 12319](#) del 28 novembre 1995, in banca dati "Fisconline".

In base alla sentenza della Cassazione [n. 4564](#) del 10 maggio 1994, i banca dati "Fisconline" il servizio fotografico e quello di fotocopiatura non rientrano tra i mezzi necessari per assicurare un minimo doveroso di confort ai viaggiatori e quindi le relative insegne non possono essere assimilate a quelle delle rivendite di giornali ai fini della esenzione dalla imposta sulla pubblicità.